



Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di esecuzione della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale provinciale per il triennio 2018 – 2020 CUP D66G18000010003 CIG 7578568029.

chiarimento n. 1	
Domanda	Facendo espresso riferimento a quanto in oggetto nonché alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2953 del 17 maggio 2018 si richiede se codesta spettabile stazione appaltante ritiene possibile e legittimo l'avvalimento per le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 ed ISO 18001?
Risposta	<p>Si ritiene che questa amministrazione debba attenersi alla menzionata recente pronuncia del Consiglio di Stato così come di altre pronunce di primo e secondo grado e al più recente indirizzo ANAC (DELIBERA N. 1085 del 25 ottobre 2017), in base alle quali è possibile il ricorso all'avvalimento per il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, in quanto <i>questa è da considerarsi un requisito di idoneità tecnico organizzativa da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrare la capacità tecnico professionale di un'impresa, assicurando che l'impresa affidataria sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto</i> .</p> <p>E' possibile avvalersi quindi della certificazione suddetta, ma a condizione che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che le hanno consentito di acquisire la certificazione. Ovviamente, rimangono fermi gli obblighi di attestazione SOA, e connessa qualificazione per importi pari o superiori alla classifica III.</p> <p>Rimane altresì fermo che il contratto di avvalimento non potrà ridursi alla sola utilizzazione del requisito da parte di un soggetto che ne sia sprovvisto ma dovrà contenere indicazioni concrete necessarie ad evidenziare come l'interesse tutelato dalla certificazione possa essere garantito anche nell'esecuzione della prestazione da parte del concorrente non in possesso del requisito.</p> <p>Così, ad esempio, in relazione alla certificazione ISO 14001:2015, dovrà essere concretamente specificato attraverso quali modalità (supervisione; controllo; predisposizione di istruzioni e manuali operativi; ecc.) il concorrente potrà garantire alla Stazione appaltante il rispetto degli <i>standard</i> di tutela ambientale propri di tale certificazione nell'esecuzione delle prestazioni.</p> <p>Analoghe valutazioni possono essere svolte per la certificazione OHSAS 18001, con la precisazione che anche in tal caso il contenuto del contratto di avvalimento dovrà essere puntuale, specificando quali saranno le prestazioni dell'impresa ausiliaria volta a garantire la concreta assicurazione del sistema di qualità ad esempio in rapporto alla riduzione degli infortuni e al miglioramento della condizione dei lavoratori.</p> <p>In sintesi, quindi, è ammesso l'avvalimento della certificazione di qualità a condizione che le stesse non siano avulse dalle risorse alle quali sono collegate e ciò sia rappresentato chiaramente nel contratto di avvalimento e nella concreta esecuzione.</p>

chiarimento n. 2	
Domanda	La scrivente impresa intende partecipare alla gara di segnaletica orizzontale triennio 2018-2020 CIG: 7578568029, pertanto in fase di subappalto delle opere di posa in opera di segnaletica orizzontale nella misura del 30% si chiede se occorre indicare la terna.
Risposta	<p>Nel paragrafo 8.2 del disciplinare, è prevista l'obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori qualora l'operatore economico dichiari in sede di gara la volontà di ricorrere al subappalto per una o più delle attività o lavorazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 e riportate nello stesso paragrafo.</p> <p>A fronte di una normativa purtroppo dal contenuto assai criptico, e di diverse opzioni interpretative diffuse sul territorio nazionale (per un dibattito cfr. Vademecum ANCE in https://www.acen.it/wp-content/uploads/2015/09/Riedizione-Dossier-subappalto-post-correttivo.pdf; Roberto Mangani, 31 agosto 2017, in edilizia e territorio del Sole24Ore http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2017/08/Edilizia-Territorio-Il-Sole-24-Ore-3.pdf), allo stato, in attesa di chiarimenti ufficiali o riforme normative, si ritiene che l'indicazione della terna sia obbligatoria solo qualora si configuri la fattispecie del combinato disposto di cui</p> <ul style="list-style-type: none"> • al comma 2 (secondo periodo): <i>"attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare"</i> • e al comma 6: <i>"importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190",</i> <p>dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, ossia qualora le prestazioni oggetto di subappalto riguardino una delle voci elencate all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190/2012, sempreché si configuri il subappalto come definito al comma 2, secondo periodo, dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.</p> <p>Rimane in responsabilità dell'impresa dichiarare se rientri o meno nell'ipotesi di cui sopra, parallelamente dovendo avere comportamento e atti congruenti in fase di richiesta di autorizzazione.</p>

chiarimento n. 3	
Domanda	<p>Stiamo partecipando alla Gara di esecuzione della segnaletica orizzontale 2018-2020. A pagina 23 del disciplinare di gara, al punto 6 si richiede la certificazione ISO 14001, ma della disamina del punto si parla di sistema di gestione della qualità, che sarebbe la ISO 9001.</p> <p>Per chiarezza chiediamo quale delle due certificazioni bisogna avere.</p>
Risposta	<p>Certamente la certificazione oggetto di valutazione, ai sensi del criterio espresso alla pagina indicata, è la ISO 14001.</p> <p>La "gestione" alla quale il punto 6) si riferisce è infatti quella ambientale.</p>

